



Istituto Tecnico
"NOTARANGELO - ROSATI"
Via Napoli, 101
71122 Foggia



Cod. Mecc. FGTE020006

C.F. 94108600712

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 18/09/2020, DELIBERA N.45

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il presente Regolamento è conforme al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 ("Statuto delle Studentesse e degli Studenti"), così come modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, al D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche), al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

È coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e ad esso funzionale.

Art. 2

L' Istituto, che ha già adottato il Regolamento viaggi d'istruzione, il Regolamento per l'attività negoziale e il Regolamento per l'uso dei laboratori, si può dotare di altri regolamenti specifici, redatti e adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità scolastica.

Art. 3

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informativa alla comunità scolastica. I rappresentanti degli studenti vengono consultati prima delle modifiche.

Art. 4

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione Italiana.

L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione Repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione in vigore.

La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti.

Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate, esterne alla scuola.

Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art. 5

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove vengono favoriti e garantiti il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti.

La scuola si impegna a realizzare gli obiettivi del miglioramento, della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente Regolamento che è adottato dal Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 10.3, comma a, del D. Lgs. 297/1994, ed è, pertanto, atto vincolante.

Il Regolamento è uno strumento che ha carattere formativo e definisce le norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

TITOLO II

VITA INTERNA ALL'ISTITUTO

Diritti

Art. 6 - Formazione e valutazione

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento.

Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso attività tese a promuoverne il successo formativo.

Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

A tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare agli allievi contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte, grafiche e di laboratorio, gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre quindici giorni dall'effettuazione delle prove; le valutazioni devono essere espresse in modo comprensibile, devono essere motivate e contenere chiare indicazioni correttive personalizzate, al fine di aiutare lo studente nel recupero e nell'autovalutazione.

I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. A tale scopo è attivo il "Registro elettronico".

La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art. 7- Trasparenza

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare hanno diritto alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico e a tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art. 8-Libertà di espressione

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti riguardanti l'organizzazione della scuola.

Gli studenti devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente le proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta, anche mediante una consultazione, e di concorrere alle decisioni finali.

In caso di consultazione, il parere espresso dagli studenti dovrà avere le seguenti caratteristiche essenziali:

- dovrà essere stato approvato dalla maggioranza qualificata degli studenti (2/3);
- dovrà essere presentato al Collegio dei docenti unitamente alle motivazioni, sostenute da riscontri oggettivi e/o argomentazioni.

Soddisfatte le due condizioni di cui sopra, il Collegio dei Docenti s'impegna a riesaminare le proprie decisioni alla luce del parere degli studenti.

Nei consigli di classe i rappresentanti degli studenti possono esprimere un Comitato Studentesco che ha la facoltà di fornire pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.

Art. 9-Diritto di associazione

Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. n.567/96 e sue modifiche ed integrazioni. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola in orario extrascolastico, al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni, secondo modalità che saranno definite da specifiche convenzioni e regolamenti.

Art. 10- Attività integrative

La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto.

Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola.

La partecipazione alle relative attività è tenuta in debita considerazione dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Gli studenti hanno il diritto di richiedere lo svolgimento di attività aggiuntive o integrative.

L'accoglimento di tale richiesta è condizionato da:

- il coinvolgimento di un numero di allievi non inferiore a dieci;
- l'obbligo della frequenza;
- una valutazione positiva espressa dagli organi competenti;
- la disponibilità di risorse.

La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo e l'accesso consapevole da parte degli studenti (conformemente alle norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).

Art. 11-Riservatezza

Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli.

I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del Regolamento Europeo n.679/2016 (c.d. "GDPR").

Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare sull'informativa ai sensi del Regolamento Europeo n.679/2016 (c.d. "GDPR").

Art. 12-Inclusione

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove, nell'ambito degli scambi culturali, iniziative di accoglienza e attività varie, finalizzate allo scambio fra le diverse culture. La scuola organizza servizi alla persona e di consulenza.

Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità.

Art. 13-Rapporti scuola-famiglia

La scuola si impegna a facilitare i rapporti con la famiglia. Le comunicazioni sulle iniziative della scuola e le delibere del Consiglio d'Istituto sono rese pubbliche.

Doveri

Art. 14-Finalità

I doveri tendono a garantire, nella quotidianità della vita scolastica, l'esistenza di un contesto consono all'attuazione delle finalità della scuola e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.

Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro" vigente, per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art.1.

Art. 15- Obblighi degli alunni

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, a partecipare a tutte le attività obbligatorie della scuola, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e collaborativo e ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti e del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro. Chiunque, compresi gli allievi, constati un comportamento lesivo del

suddetto diritto da parte di chicchessia, ha il dovere di intervenire richiamando quest'ultimo ad un atteggiamento di rispetto della persona. Tale dovere deve essere vissuto con la massima responsabilità, pena il venir meno della funzione educativa dell'intera istituzione.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito Regolamento e ad eseguire con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "Piano di evacuazione" dell'edificio scolastico; ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; a deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico come importante fattore di qualità nella vita della scuola.

Art. 16-Sorveglianza

La sorveglianza degli alunni è affidata agli insegnanti dall'orario di ingresso sino al termine dell'orario scolastico.

Il personale ausiliario ha compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni nel periodo antecedente e successivo all'orario delle attività didattiche. Il tempo antecedente e successivo l'inizio e la fine delle lezioni va inteso in limiti temporali non quantificabili al minuto.

Nel cambio dell'ora, il docente che esce dalla classe aspetta il collega in orario nell'ora successiva. Nel caso in cui il ritardo del docente si prolunghi, chi lascia la classe deve segnalarlo al personale ausiliario che provvede alla vigilanza.

Prima dell'inizio delle lezioni e nel periodo intercorrente fra il termine delle lezioni del mattino e l'inizio delle attività extracurricolari pomeridiane non è possibile organizzare la vigilanza per classe, ma solo per piano da parte del personale ausiliario.

All'inizio dell'anno scolastico ogni genitore, al fine dell'informazione e della corresponsabilità, riceve una comunicazione in merito da firmare e conservare nel fascicolo dell'alunno.

Art. 17 –Ritardi e uscite anticipate

Gli alunni sono tenuti al rispetto dell'orario scolastico.

Non sono consentite **entrate in ritardo o uscite anticipate**, se non per gravi motivi e limitatamente alla prima e all'ultima ora.

Tale norma si applica a tutti gli studenti minorenni o maggiorenni.

Non è possibile entrare e uscire nell'arco della stessa mattinata, così come entrare oltre il termine della prima ora e uscire prima del termine della quarta ora, se non per documentati motivi (es: visita medica).

Dopo tre ingressi in ritardo non documentati, il coordinatore di classe informa la famiglia e gli allievi dovranno essere accompagnati dai genitori per entrare a scuola.

In tali casi i consigli di classe valutano la possibilità di abbassare il voto in condotta.

Per l'uscita anticipata degli alunni minorenni è richiesta la presenza di un genitore o di chi ne fa le veci.

Ad inizio d'anno è possibile delegare persona diversa dal genitore previa comunicazione scritta in segreteria.

E' consentita l'uscita anticipata dei minorenni, senza la presenza di un genitore, per motivi legati ai trasporti e previa richiesta sottoscritta dagli stessi genitori.

Il ritardo massimo consentito alla prima ora è di 5 minuti, superato il quale l'alunno sarà ammesso soltanto se il ritardo è dovuto ai mezzi pubblici.

Tutti i ritardi e le uscite saranno annotate sul registro di classe dal docente in servizio.

Le giustificazioni dei ritardi oltre il termine della prima ora e uscite anticipate devono essere firmate dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori; solo in caso di loro assenza firmeranno i docenti in

servizio.

Art. 18- Assenze

Ai fini della validità dell'anno scolastico un numero di assenze superiori a un quarto del piano orario personalizzato comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e quindi la non ammissione all'anno scolastico successivo.

A condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno, le deroghe sono ammissibili, laddove sussistano i seguenti requisiti, opportunamente documentati:

- gravi motivi di salute, (certificati di medici specialisti o di ricoveri, consegnati al rientro);
- terapie e/o cure programmate, (certificati di medici specialisti o di ricoveri, consegnati al rientro o anticipatamente, come descrizione dell'intero percorso terapeutico nell'anno);
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e dal C.I.P.;
- impegni di lavoro documentati (solo Percorso II livello);
- gravi motivi familiari (solo Percorso II livello).

Il libretto delle giustificazioni verrà ritirato in Segreteria all'inizio dell'anno scolastico dai genitori, con deposito di firma, o personalmente da parte degli alunni maggiorenni dietro presentazione di una foto- tessera dello studente.

All'inizio dell'anno scolastico al genitore viene consegnata informativa e password personale per il controllo delle presenze tramite il programma AXIOS.

Le assenze alla partecipazione ai corsi di recupero vanno sempre giustificate, tramite libretto, al docente responsabile del corso.

I docenti della prima ora sono delegati a giustificare le assenze degli alunni.

Gli studenti sono obbligati ad esibire certificato medico dopo un'assenza superiore ai 5 giorni per motivi di salute, essendone esonerati solo in caso di dichiarazione preventiva del genitore se l'assenza è prevista per motivi familiari.

Al fine di documentare le deroghe al computo dei giorni per la validità dell'anno scolastico, gli studenti possono consegnare un certificato giustificativo anche per assenze inferiori ai 5 giorni.

Art. 19-Usò di dispositivi mobili

L'uso dello smartphone o di altri dispositivi mobili (tablet, notebook) connettabili ad internet è consentito unicamente su indicazione del docente e con esclusiva finalità didattica, al fine di promuovere l'acquisizione di competenze digitali e per poter realizzare attività didattiche innovative (BYOD) e collaborative.

Al di fuori di questa ipotesi il cellulare e gli altri dispositivi mobili devono essere spenti in classe e ne è vietato l'utilizzo, durante le lezioni, per inviare o ricevere telefonate/sms/mms e/o per collegarsi a Internet.

TITOLO III

ORGANI COLLEGIALI

Art. 20 – Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

La convocazione degli organi viene di norma disposta con preavviso di 5 giorni rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione viene effettuata con e-mail diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante apposito comunicato nel sito web istituzionale.

La convocazione deve indicare l'ordine del giorno.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto sintetico verbale, firmato dal presidente e dal segretario, inserito in apposito registro e approvato nella seduta successiva.

Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti i consiglieri che la chiedono, rispettando l'ordine cronologico delle richieste. Qualora si giunga ad una votazione su un argomento posto all'ordine del giorno, l'argomento stesso si intende concluso con la votazione.

Le sedute dell'organo collegiale sono considerate valide in presenza di almeno la metà più uno dei componenti, salvo il caso degli organi collegiali perfetti che richiedono la totalità della presenza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e gli astenuti non sono computati tra i presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le votazioni sono di norma palesi; sono segrete solo quando sono riferite a persone, salvo che l'organo deliberi all'unanimità di procedere con voto palese.

Il Dirigente Scolastico darà corso all'esecuzione delle delibere emanando il formale provvedimento esecutivo, dopo aver accertato che esse non siano in contrasto con le vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 21 Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva

Il Consiglio di Istituto è l'organo nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola, delle quali programma le attività, predisponendo a tal fine i mezzi finanziari disponibili.

Il Consiglio di Istituto, che dura in carica tre anni scolastici, è costituito secondo le norme vigenti e il suo funzionamento è regolato dalle disposizioni di legge.

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del consiglio stesso su richiesta della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Nella prima riunione viene eletto il Presidente. Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non possono deliberare in materia di Programma Annuale, Conto Consuntivo, come di ogni altra delibera che comporti un impegno di spesa. All'interno del Consiglio viene eletta la Giunta Esecutiva. Tale organo prepara i lavori del Consiglio d'Istituto e cura l'esecuzione delle relative delibere.

La Giunta è composta da un rappresentante del personale docente, da un rappresentante del personale ATA, da un genitore e da uno studente, nonché dal Dirigente Scolastico che la presiede e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) che svolge anche funzioni di segretario.

Art. 22 - Apertura della seduta agli esterni

Alle sedute del C.d.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio, in qualità di uditori e pertanto senza diritto di parola.

Il Consiglio, qualora ne ravvisi la necessità, ha facoltà di far intervenire alle sue riunioni, come esperti con diritto di parola nelle materie da trattare, rappresentanti degli Enti Locali, delle OO.SS., esperti nei vari ambiti disciplinari, garantendo la pluralità di pensiero.

Art. 23 - Pubblicità degli atti

Gli atti del C.d.I. sono pubblicati sul sito web della scuola (sezione Albo Pretorio) per il periodo di 15

giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria della scuola e per lo stesso periodo sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia della deliberazione è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del consiglio; il Capo d'Istituto ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Art. 24 - Consigli di Classe

I Consigli di Classe costituiscono la sede più diretta di confronto tra le componenti della comunità scolastica: studenti, docenti, genitori.

Le loro competenze sono:

- formulare proposte al Collegio dei Docenti relativamente all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione;
- determinare gli obiettivi comuni e trasversali delle varie discipline, definire le metodologie e gli strumenti per raggiungerli;
- progettare attività integrative e pluridisciplinari ed iniziative per prevenire l'insuccesso scolastico;
- verificare i livelli di apprendimento ed effettuare le valutazioni periodiche e finali degli allievi;
- proporre l'adozione dei nuovi libri di testo al Collegio dei Docenti.

Il consiglio di classe è composto dai docenti della stessa classe ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente coordinatore da lui delegato.

Fanno altresì parte del consiglio di classe due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.

Il Consiglio di Classe si riunisce, di regola, secondo il Piano Annuale delle attività e in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 25 – Collegio Docenti e Dipartimenti

Il Collegio dei Docenti è l'organo con funzioni di programmazione generale educativa e didattica.

È formato da tutti i docenti dell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività.

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico secondo apposito calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il D.S. ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Il Collegio, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, si articola in Dipartimenti, gruppi di docenti appartenenti alla stessa area disciplinare, e può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o studio.

I Dipartimenti per assi culturali sono il luogo tecnico in cui si sviluppa la riflessione sulle aree disciplinari, stabilendo collegamenti ed attività interdisciplinari, e si impostano le linee fondamentali per realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per competenze, all'orientamento ed alla valutazione degli apprendimenti, in termini di competenze acquisite, articolate in conoscenze e abilità.

In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a:

- concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare;
- stabilire i livelli minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze;

- definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Linee Guida vigenti emanate dal M.I.U.R.;
- individuare le linee comuni dei piani di lavoro dei singoli docenti.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZE DI GENITORI E STUDENTI

Art.26 - Disposizioni generali

Le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolate dagli articoli 12,13,14,15 del D.P.R. n. 297/94. Qualora venga richiesta la partecipazione di esperti, ai sensi del 6° comma art.13 del D.P.R. n. 297/94, la relativa domanda deve essere presentata al Dirigente Scolastico per la prescritta autorizzazione.

Gli studenti e i propri genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste nei successivi articoli. Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei diritti degli studenti a riunirsi e a svolgere iniziative, previa formale richiesta, corredata da un programma, al Dirigente Scolastico, assicurando l'uso dei locali scolastici anche in orario pomeridiano nei giorni di apertura della scuola.

Art. 27 – Assemblee studentesche

Il diritto soggettivo degli studenti di riunirsi in assemblea è previsto dalla normativa vigente, in base alla quale "gli studenti della scuola secondaria superiore e gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola". Le assemblee sono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, non è rimesso alla facoltà discrezionale del Dirigente Scolastico o di altri organi; tuttavia, l'esercizio del diritto è vincolato all'osservanza di alcune modalità stabilite dalla legge.

L'Assemblea di Istituto deve dotarsi di un Regolamento per il proprio funzionamento.

Tale Regolamento dovrà prevedere: la nomina di un Presidente, i cui compiti sono: l'apertura dell'assemblea, il rispetto del Regolamento, la disciplina degli interventi, la chiusura dell'assemblea; la nomina di un Relatore, che avrà il compito di illustrare l'ordine del giorno; la nomina di un Segretario, che curi la stesura del verbale; le regole specifiche che l'assemblea vorrà darsi. Il Regolamento deve essere inviato in visione al Consiglio di Istituto.

Gli studenti hanno il diritto e il dovere (ma non l'obbligo) di partecipare all'assemblea richiesta dai loro rappresentanti, come accade per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini maggiorenni.

E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto e di una di classe al mese, nel limite, quella d' Istituto, delle ore di lezione di una giornata e, quella di classe, di due ore, entrambe da richiedere almeno cinque giorni prima della loro effettuazione. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Qualora l'assemblea d'istituto non fosse attuabile per la mancanza di locali adatti, gli studenti

potranno svolgere assemblee per classi parallele o, in alternativa, potranno essere utilizzati, previ accordi tra gli istituti interessati, i locali di altre scuole o quelli eventualmente messi a disposizione dal Comune o dalla Provincia, senza alcun onere a carico del bilancio della scuola.

All'Assemblea di classe o di istituto, in base alla normativa, possono assistere, oltre al Capo d'Istituto o a un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Alle Assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. La partecipazione di questi esperti deve essere autorizzata dal Consiglio d'istituto. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Nel caso dell'Assemblea di classe, il docente dell'ora può interrompere l'assemblea, qualora riscontri gravi scorrettezze o incapacità di gestire la stessa da parte degli studenti.

Art. 28 - Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto.

La convocazione delle assemblee di classe avviene da parte dei genitori eletti nei consigli di classe, quella di Istituto su richiesta del Presidente dell'Assemblea (ove sia stato eletto), ovvero della maggioranza del Comitato dei Genitori, o di almeno 50 genitori.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati con il Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione dell'assemblea. I genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso sul sito web d' Istituto, rendendo contestualmente noto anche l'ordine del giorno.

TITOLO V

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 29-Principi generali

Il presente Regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai valori della legalità, della collaborazione e del rispetto per le persone.

Il presente Regolamento, in osservanza del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 art. 4, c.1, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, che possono consistere in attività di volontariato in ambito scolastico, nella pulizia dei locali, in piccole manutenzioni, in attività di ricerca, di riordino di cataloghi e archivi o nella produzione di elaborati che inducano alla riflessione. Tali attività potranno costituire autonoma sanzione o essere

accessorie all'allontanamento.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.

Art.30 -Mancanze disciplinari

Le mancanze disciplinari sono classificate in tre livelli, dalle meno gravi alle più gravi nell'ordine.

1. Si configurano come mancanze di livello 1:

- a) Presentarsi ripetutamente alle lezioni in ritardo;
- b) Non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione;
- c) Non fare i compiti assegnati per casa;
- d) Mangiare e bere durante la lezione;
- e) Tenere comportamenti non corretti durante il cambio d'ora e negli spostamenti interni;
- f) Lanciare oggetti non contundenti;
- g) Sporcare l'ambiente e non rispettare le istruzioni relative alla gestione rifiuti;
- h) Disturbare lo svolgimento dell'attività didattica.
- i) Utilizzare un abbigliamento indecoroso ed inadatto all'ambiente educativo qual è la scuola.

2. Si configurano come mancanze di livello 2:

- a) Utilizzare cellulari ed altri dispositivi elettronici per finalità incompatibili con l'attività didattica;
- b) Fumare nei locali dell'Istituto, nel cortile della scuola e in ogni altro spazio vietato dal relativo Regolamento;
- c) Frequentare irregolarmente le lezioni (ripetuti ritardi e/o assenze) per cause non riconducibili a cause di forza maggiore;
- d) Disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- e) Imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
- f) Rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà altrui e/o della scuola per negligenza o disattenzione;
- g) Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al dirigente scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni; bestemmiare;
- h) Falsificare firme, documenti o verifiche.

3. Si configurano come mancanze di livello 3:

- a) Non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza e salute;

- b) Compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- c) Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- d) Compiere atti di vandalismo su locali e attrezzature;
- e) Assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso le persone; costituisce aggravante se le offese si configurano come razziste;
- f) Provocare, volontariamente lesioni alle persone;
- g) Raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, audio e videoregistrazioni allo scopo di danneggiare altre persone (anche in orario extrascolastico); cyberbullismo in tutte le sue forme: denigrazione, furto di identità, molestia, battaglia verbale, persecuzione, divulgazione di confidenze ed immagini);
- h) Mettere in atto comportamenti pericolosi, aggressivi e bullistici nei mezzi del trasporto scolastico
- i) Assumere un comportamento omertoso di complice reticenza, avendo assistito ad azioni qualificabili come mancanze gravi e/o gravissime (livello 2 e 3).
- j) Introdurre nella scuola alcolici e/o droghe.

Art.31- Sanzioni disciplinari e organi competenti

Le sanzioni disciplinari si possono classificare, secondo il criterio della gradualità e della proporzionalità, come di seguito elencato:

A. Le mancanze di livello 1 sono sanzionate dal docente che le rileva o dal coordinatore di classe cui sono riferite, fatte le opportune verifiche, con rimprovero/ammonizione orale e/o scritto/a. Il provvedimento viene riportato sul registro elettronico di classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul registro stesso.

Dopo la terza ammonizione e/o rimprovero scritti, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti previsti per le mancanze di livello superiore.

B. Le mancanze di livello 2, di cui alle lettere a), b), c), d) vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico o da suo sostituto, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione. La violazione di cui alla lettera b) prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. La mancanza di cui alla lettera a) comporta anche la consegna del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico all'Ufficio di Presidenza che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori.

Lo studente che, dopo l'ammonizione scritta del Dirigente Scolastico, continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni.

Le mancanze di cui alla lettera e) e f) possono comportare l'obbligo di provvedere sia individualmente sia come intera classe alla riparazione del danno. Le violazioni di cui alle lettere e), f), g), h) sono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze stesse.

Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe (organo disciplinare) con la presenza di tutte le componenti, ivi compresi pertanto i rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (ad es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore

di questi), o viene assunto dai consigli di più classi riuniti in seduta comune, qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi.

La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

C. Le mancanze di livello 3 prevedono le seguenti sanzioni:

aa) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze stesse.

Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di classe (organo disciplinare) con la presenza di tutte le componenti, ivi compresi pertanto i rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (ad es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi), o viene assunto dai Consigli di più classi riuniti in seduta comune, qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi.

La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria- un percorso di recupero dell'allievo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro dello stesso, ove possibile, nella comunità scolastica.

bb) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.),
- deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale

cc) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della

persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

dd) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto cc) precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

La riunione del Consiglio d'Istituto è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli.

Non è ammessa l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.32- Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

I provvedimenti decisi dagli organi collegiali preposti (Consiglio di Classe e Consiglio di Istituto) comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo collegiale e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede (e dei suoi genitori, nel caso di studente minorenni). Esaurita questa fase l'organo collegiale torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della sanzione che è stata comminata ai sensi dell'art.31, lett.C)aa del presente Regolamento. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo collegiale, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato e alla sua famiglia.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento.

L'organo collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dalla segnalazione.

Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dell'allievo sanzionato nella comunità scolastica.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene trasmessa allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare - sanzione). Pertanto, il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. Il sistema di impugnazioni, infatti, non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti

amministrativi pur non definitivi.

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto, perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Impugnazioni

Art. 33

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla comunicazione. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente, se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta, entro 10 giorni.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola, entro 15 giorni dalla comunicazione.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- a) Il Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- b) un docente designato dal Consiglio di Istituto, che designa anche un membro supplente;
- c) un genitore designato dal Consiglio di Istituto, che designa anche un membro supplente;
- d) uno studente designato dal Consiglio di Istituto, che designa anche un membro supplente.

L'Organo di Garanzia rimane in carica per tre anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

L'Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti, o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La decisione dell'Organo di Garanzia viene verbalizzata e comunicata agli interessati.

Art. 34

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente Regolamento una violazione al "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nel Regolamento di istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e del Regolamento, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Il parere dell'organo di garanzia regionale è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Patto educativo di corresponsabilità

Art.35

Contestualmente all'iscrizione, i genitori, gli studenti e il Dirigente Scolastico, quest'ultimo in qualità di legale rappresentante della scuola, sottoscrivono il *Patto educativo di corresponsabilità*, previsto dal D.P.R. 235/2007 art. 5-bis.

Il Patto educativo di corresponsabilità è adottato dal Consiglio di Istituto e può essere modificato dal Consiglio stesso, anche su proposta delle singole componenti scolastiche attraverso i rappresentanti degli Organi Collegiali.

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la scuola pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Disposizioni finali

Art. 36

Il presente Regolamento e gli altri documenti fondamentali della scuola sono pubblicati all'albo istituzionale e, in via permanente, sul sito web dell'istituto. In particolare, il Regolamento d'Istituto e tutti gli altri regolamenti in adozione nella scuola sono reperibili alla voce "Regolamenti".